



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE

Procedura selettiva per n. 1 posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l'Università degli Studi del Molise.

IL RETTORE

- Vista** la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Vista** la Legge 12 novembre 2011, n. 183, in particolare l'art. 15, comma 1, per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive e in materia di documentazione amministrativa;
- Visto** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24;
- Visto** il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale sono indicati criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/10;
- Visto** il D.P.R. 15.12.2011, n. 232 Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari;
- Visto** il D.lgs. 29.3.2012, n. 49 e s.m.i., Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei;
- Vista** la Legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i., Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Visto** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, relativo alla determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge 240/2010;
- Visto** il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 avente ad oggetto la Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
- Visto** il Decreto Ministeriale 1.9.2016, n. 662, Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere con la relativa integrazione di cui al D.M. 1.6.2017, n. 372;
- Visto** il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/10, emanato con D.R. n. 294 del 23.04.2020;
- Visto** il D.R. n. 602 del 4 luglio 2011, Codice Etico dell'Università degli Studi del Molise;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 856 del 16.11.2020, *Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/10;*

- Vista** la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell'11 aprile 2022 con la quale è stata proposta l'attivazione di una procedura di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/10 per il Settore Concorsuale 11/E2 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE, Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE;
- Vista** la delibera del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione del 12 maggio 2022 con cui è stato formalizzato il profilo richiesto per il ricercatore;
- Viste** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 27 e 28 aprile 2022, e del 25 e 26 maggio 2022, che autorizzano l'avvio della suddetta procedura di selezione il cui costo triennale graverà sui fondi di cui al D.M. n. 856 del 16.11.2020, *Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/10*;
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise;

DECRETA

Articolo 1

Procedura

1. È indetta la seguente procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, presso l'Università degli Studi del Molise.

- Profilo:

Procedura di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale 11/E2 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE, Settore Scientifico-Disciplinare M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF), Università degli Studi del Molise.

- Programma delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca:

Il/la candidato/a oltre a dimostrare una elevata capacità di ricerca (acquisizione del Dottorato di ricerca, assegnazione di assegni di ricerca, partecipazione a progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche e private nazionali e internazionali) e, ove possibile, a dimostrare una buona capacità didattica, sia nell'ambito specifico del SSD di riferimento M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, sia in altri ambiti interdisciplinari della Psicologia, dovrà implementare le ricerche nell'ambito della valutazione dei fattori di rischio per il suicidio e per l'autolesionismo in ambito scolastico, e per la valutazione dell'impatto di eventi traumatici come fattori determinanti lo sviluppo, nonché elaborazione di progetti per interventi di promozione della legalità e della sicurezza in ambito scolastico. Infine, dovrà essere in grado di collaborare attivamente a progetti per la costruzione di interventi nelle scuole per ottimizzare la scelta universitaria e di *counseling* in ambito universitario per superare le difficoltà di apprendimento, con speciale riguardo a studenti con DSA e altre disabilità.

- Obiettivi di produttività scientifica (pubblicazioni, convegni, altre tipologie di prodotti) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica:

Il/la candidato/a dovrà svolgere attività di ricerca scientifica riconosciuta a livello internazionale all'interno della cornice teorica e metodologica propria della psicologia dello sviluppo nell'ambito delle tematiche proprie del SSD M-PSI/04, partecipare ai principali appuntamenti scientifici a livello

nazionale e internazionale del SSD, promuovendo la specificità e le caratteristiche della ricerca dipartimentale.

- **Sede di svolgimento delle attività:** Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF), Università degli Studi del Molise, Campobasso.

- **Numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà presentare:** 12 (dodici).

- **Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato:** Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF), Università degli Studi del Molise, Campobasso.

- **Competenze linguistiche richieste:** Lingua inglese.

- **Modalità con cui il ricercatore sarà tenuto periodicamente e a rendicontare i risultati del lavoro svolto:** Una relazione annuale sulle attività di ricerca e di didattiche svolte.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione

1. I candidati, anche cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati del diploma di specializzazione medica.

La selezione è riservata ai candidati che si trovano in una delle seguenti condizioni:

aver usufruito dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia o di seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997, o di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 398/1989, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Per il raggiungimento del triennio può essere cumulata la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato, assegni di ricerca e borse conferite da atenei anche stranieri.

Ai fini della verifica dell'analogia di contratti, assegni o borse in atenei stranieri, si farà riferimento al D.M. n. 662/2016, Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere.

2. I candidati devono dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua inglese.

3. Non possono partecipare alla valutazione comparativa:

a) coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3;

d) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

e) coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010, presso l'Università degli Studi del Molise o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

f) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. I cittadini stranieri devono avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

5. I requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Le dichiarazioni relative al possesso dei suddetti requisiti devono essere contenute nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione.

6. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con Decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verrà notificato all'interessato mediante l'indirizzo e-mail e/o PEC riportato nella domanda.

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla selezione va redatta obbligatoriamente secondo lo schema di cui all'allegato "A" e deve essere trasmessa entro il termine perentorio di 30 giorni, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'Avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale, Concorsi ed Esami. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

2. La domanda dovrà essere inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo **amministrazione@cert.unimol.it** da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al candidato da un gestore PEC.

L'e-mail di trasmissione dovrà riportare in oggetto: Procedura selettiva di un ricercatore a tempo determinato, Settore Concorsuale 11/E2 - S.S.D. M-PSI/04.

Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.

3 La domanda di partecipazione alla procedura, compilata in ogni sua parte, pena l'esclusione dalla procedura, potrà essere inviata con firma digitale oppure firmata dal candidato e poi trasformata in pdf da allegare alla PEC. Non saranno prese in considerazione le domande non firmate, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Amministrazione oltre il termine sopra indicato.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf:

a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

b) fotocopia del codice fiscale (solo per i cittadini italiani);

c) curriculum della propria attività scientifica e didattica. Il curriculum, debitamente datato e firmato, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di tutti i titoli in esso riportati e la veridicità di quanto in esso contenuto;

d) elenco delle pubblicazioni scientifiche che il candidato intende sottoporre alla valutazione della commissione che dovrà contenere la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che tutte le pubblicazioni elencate (allegate in pdf alla domanda) sono conformi all'originale;

e) le pubblicazioni scientifiche per la selezione potranno essere inviate in una o più cartelle compresse (file zip), contenenti tutte le pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla valutazione della commissione. Le pubblicazioni presentate per la selezione non devono superare il numero massimo previsto all'art. 1 del bando. Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/11, la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione, e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo previsto.

4. Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o non conforme a quanto disposto dal presente articolo. **Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 25 Mb.** Il candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino il limite di 25 Mb, dovrà trasmettere la domanda con una prima e-mail precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successiva o successive e-mail (specificando il numero delle e-

mail successive alla prima) da inviare entro il termine per la presentazione delle domande sempre tramite PEC.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

5. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo e-mail da parte del candidato. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili per colpa grave all'Amministrazione, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4

Nomina della Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è costituita con le modalità indicate all'art. 7 del *Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240*, emanato con D.R. n. 294 del 23 aprile 2020. La commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale, che è pubblicato sull'Albo di Ateneo e sul sito di Ateneo alla pagina dedicata al reclutamento. È composta da n. 3 professori ordinari e/o associati afferenti al settore scientifico-disciplinare o al settore concorsuale indicato nel bando. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

2. Eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione di valutazione da parte dei candidati devono essere presentate nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina sull'Albo Ufficiale di Ateneo. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine di 15 giorni decorre dalla sua insorgenza.

Articolo 5

Valutazione dei titoli, del curriculum, della produzione scientifica, discussione e prova orale di lingua straniera

1. La commissione valuta i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (per i settori interessati il diploma di specializzazione medica), secondo criteri e parametri di cui al decreto del Ministro n. 243 del 25 maggio 2011.

2. La commissione effettua la valutazione dei seguenti titoli dettagliatamente riportati dai candidati nel curriculum:

- a) dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati del diploma di specializzazione medica;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatori a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

3. La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificatamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

4. La commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni suddette.

5. La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

6. La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

7. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) <impact factor> totale;
- d) <impact factor> medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

8. A seguito della valutazione preliminare, la commissione ammette un quinto dei candidati comparativamente più meritevoli, e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nonché alla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

9. Sono esclusi esami scritti e orali ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese richiesta dal bando. La prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. La commissione, a seguito della discussione, assegna un punteggio (espresso in centesimi) ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati presenti, secondo i criteri specificati nei commi precedenti. Sulla base dei punteggi complessivi conseguiti e dell'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese, individua a maggioranza il candidato idoneo.

10. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni dei quali costituiscono parte integrante i giudizi espressi su ciascun candidato.

Articolo 6

Conclusione dei lavori

1. La commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina all'Albo di Ateneo dell'Università degli Studi del Molise.
2. Il Rettore può prorogare il termine per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.
3. Nel caso in cui i lavori non siano stati conclusi nel termine prefissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
4. Il Rettore accerta con proprio decreto, entro 30 giorni dalla consegna degli atti concorsuali, la regolarità formale degli stessi. Il Rettore, qualora riscontri vizi di forma, rinvia, entro il predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti della commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
5. Gli esiti vengono resi pubblici per via telematica sul sito dell'Università e mediante pubblicazione on line sull'Albo di Ateneo.

Articolo 7

Calendario delle prove

1. Sul sito di Ateneo, alla pagina web <https://www.unimol.it/docente/reclutamento>, verranno comunicati, con preavviso di almeno 10 giorni:
 - l'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e alla prova orale di lingua inglese;
 - il giorno fissato per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese, nonché la modalità di svolgimento della stessa;
 - eventuali spostamenti della data della prova.

Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale a tutti i candidati interessati, esonerando l'Amministrazione dall'invio di qualsiasi comunicazione.

2. Per essere ammessi i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità, dovranno, ai fini dell'ammissione, dichiarare in fondo alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
3. La mancata presentazione alla discussione, sia essa in presenza sia essa in modalità telematica, è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà a rinunciare alla procedura selettiva pubblica.

Articolo 8

Assunzione in servizio e stipula del contratto

1. Il candidato giudicato idoneo sarà invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, successivamente alla proposta di chiamata del Dipartimento competente, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. La nomina nel ruolo di ricercatore a tempo determinato decorre dalla data di assunzione indicata sul contratto. Il candidato risultato idoneo dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, pena la decadenza del diritto alla nomina, la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Nel contratto verranno indicati:

- la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
- le prestazioni richieste;
- il trattamento economico;

- la struttura di afferenza;
- il Settore scientifico disciplinare di riferimento;
- il regime di impegno tempo pieno/tempo definito;
- l'obbligo di presentazione della relazione tecnico scientifica annuale sull'attività di ricerca e della rendicontazione dell'attività didattica per ciascuna annualità, pena il recesso per giusta causa dal contratto;
- l'eventuale attività assistenziale.

2. Per tutto il periodo di durata del contratto di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza ai sensi dell'art. 24, comma 9-bis, della Legge n. 240/10.

3. Le dichiarazioni di cui al D.P.R. 445/2000 possono essere utilizzate dai cittadini italiani e dell'Unione Europea, senza limitazioni, e dai cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili, attestabili o riferibili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

4. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

5. Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati sono considerati validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università degli Studi del Molise di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese; l'Amministrazione, qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, può richiedere direttamente la necessaria documentazione che dovrà essere fornita dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta.

6. Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato verrà denunciato ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 9

Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., dall'art. 22, comma 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo in materia, i contratti oggetto del presente bando non possono essere cumulati con analoghi contratti, anche presso altre sedi universitarie, né con gli assegni di ricerca o con le borse di ricerca post lauream o post-dottorato.

Articolo 10

Attività da svolgere

1. Le attività di ricerca e i risultati attesi sono individuati nel programma contenuto nell'allegata scheda progettuale.

2. L'impegno annuo relativo allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è di complessive 350 ore.

3. Il candidato idoneo dovrà produrre al dipartimento una relazione annuale sui risultati ottenuti dalle attività svolte.

Articolo 11

Trattamento economico e previdenziale

1. Il trattamento economico e previdenziale, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Ateneo, è pari a quello iniziale spettante al ricercatore confermato con regime di impegno a tempo pieno elevato del 20 per cento.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali, trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e del procedimento di assunzione in servizio ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018.

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi del Molise nella persona del Rettore, domiciliato per la carica in Campobasso, via de Sanctis s.n.c. e del Responsabile della protezione dei dati (RPD) per l'Ateneo.

Articolo 13

Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato nel sito web dell'Ateneo all'indirizzo: <http://www.unimol.it> e in quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Articolo 14

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di selezione pubblica è la dott.ssa Silvana Rubbo - Area Risorse Umane - Settore Reclutamento Personale Docente - e-mail: rubbo@unimol.it.

Articolo 15

Rinvio alle norme riguardanti le modalità di espletamento delle procedure

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano, per quanto compatibili, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione e il vigente "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, emanato ai sensi dell'art. 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

Articolo 16

Norme finali

1. L'Università degli Studi del Molise si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente bando per motivi di opportunità o per sopraggiunte disposizioni normative o per ragioni connesse alle esigenze di salvaguardia dell'equilibrio finanziario del proprio bilancio.

IL RETTORE

Prof. Luca Brunese

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)